

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4268

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1999**

—————

Estensione della facoltà ad eseguire le autenticazioni, che non  
siano attribuite esclusivamente ai notai in materia elettorale,  
ai consiglieri regionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53, ed in particolare modo la legge 30 aprile 1999, n. 120, hanno esteso ulteriormente ai consiglieri comunali e provinciali la legittimazione a procedere all'autenticazione delle firme necessarie nell'ambito dei procedimenti per l'esercizio dei diritti politici e di libertà (elezioni e *referendum*). Inspiegabilmente e

senza alcuna *ratio* il legislatore nazionale ha ommesso di ricomprendere fra le figure istituzionali abilitate allo svolgimento delle funzioni previste dalla legge in oggetto i consiglieri regionali. Questo progetto di legge si prefigge lo scopo di sanare questa lacuna attraverso l'inclusione, fra i soggetti previsti dal comma 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dei consiglieri regionali.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 9, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per della elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori della cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i consiglieri regionali, i presidenti di province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti ed i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».

